

# **REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE**

## CAPO I

### LIMITI DEL REGOLAMENTO - GENERALITA'

Art. 1 - Limiti del Regolamento.

Il presente Regolamento disciplina il servizio di polizia rurale nel territorio comunale.

Art. 2 - Oggetto del Servizio di Polizia Rurale.

Il servizio di Polizia Rurale si propone di assicurare nel territorio del Comune l'applicazione delle leggi e dei regolamenti dello Stato, della Regione Friuli-Venezia Giulia e del Comune nell'interesse generale della vita sociale nelle campagne e delle colture agrarie.

Art. 3 - Disimpegno del servizio di Polizia Rurale.

Il Servizio di Polizia Rurale è diretto dal Sindaco o da un Assessore delegato del Comune e svolto dagli Ufficiali ed Agenti di polizia municipale nonché dagli Ufficiali e Agenti di PG a norma dell'art. 57 del C.P. Il Servizio di polizia rurale può anche essere svolto da altro personale del Comune addetto alla custodia, vigilanza e conservazione del patrimonio comunale e dal Consorzio per le strade vicinali di uso pubblico.

Art. 4 - Ordinanze del Sindaco.

Per il rispetto delle norme del presente regolamento in relazione alla competenza ai sensi e per gli effetti della L. 127/97 il Sindaco o il Responsabile del Servizio emettono ordinanze. Le ordinanze di cui trattasi debbono contenere, oltre le indicazioni delle persone a cui sono indirizzate, il preciso oggetto per il quale sono emesse, il termine di tempo assegnato per l'adempimento, le disposizioni legislative o regolamentari in base alle quali è fatta l'intimazione e le penalità comminabili a carico degli inadempienti.

## CAPO II

### PASCOLO - CACCIA - PESCA

Art. 5 - Pascolo vagante delle greggi.

Il pascolo vagante delle greggi, fatti salvi motivi contingenti e gravi, è consentito solo ed esclusivamente nei luoghi e nei modi indicati dagli artt. 41-42-43-44 del D.P.R. 320/1954- Regolamento di Polizia Veterinaria.

Art. 6 - Pascolo abusivo.

Secondo quanto disposto dall'art. 15 ed art. 184 del D.Lgs. n. 285/1992 è vietato:

- 1) condurre a pascolare bestiame lungo i cigli, le scarpate e i fossi stradali;
- 2) fare scendere il bestiame sulla scarpata della strada per abbeverarlo in fossi o canali laterali. Quando occorra saranno praticati gli opportuni abbeveratoi, a carico di chi di ragione, con le forme da prescriversi dall'Autorità competente.

Art. 7 - Attraversamento di abitato con mandria di bestiame di qualsivoglia specie.

Nel percorrere vie comunali o vicinali i conduttori di mandrie di bestiame di qualsiasi specie dovranno avere cura di impedire sbandamenti del bestiame, dai quali possono derivare molestie o timori al pubblico o danni alle proprietà limitrofe o alle strade e comunque di non occupare spazio per più di metà della carreggiata.

Nelle vie e nelle piazze è vietata la sosta del bestiame sia di giorno che di notte.

E' proibito inoltre lasciare pascolare qualsiasi animale sulla pubblica via.

Art. 8 - Sanzioni per pascolo abusivo.

Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 843, comma 2° e 3°, e dell'art. 925 del Codice Civile, il proprietario del bestiame sorpreso a pascolare sul terreno pubblico o di uso pubblico o su terreno privato senza autorizzazione verrà deferito dagli organi di vigilanza all'Autorità Giudiziaria. Il pascolo abusivo è altresì considerato, secondo l'art. 636 del Codice Penale, "delitto contro il patrimonio".

Art. 9 - Esercizio di caccia e pesca.

L'esercizio della caccia e della pesca è disciplinato da leggi e regolamenti speciali. Non è consentito cacciare o pescare senza le licenze prescritte. Per la caccia valgono, oltre le norme emanate con leggi e regolamenti regionali, le disposizioni stabilite dall'Amministrazione provinciale.

Art. 10 - Conduzione apiari - Raccolta funghi - Raccolta lumache.

La conduzione di apiari è regolamentata dall'art. 12 della L.R. n°16 del 29.3.1988.

La raccolta di funghi è disciplinata dalla L.R. n°12/2000.

E' sempre vietata la raccolta di lumache ai sensi dell'art. 17 della L.R. n°34 del 3.6.1981.

### CAPO III

#### CASE E FABBRICATI RURALI

Art. 11 - Case rurali - Definizione e norme generali.

Per casa rurale si intende una costruzione, sia isolata che contigua, destinata ad abitazione ed al normale funzionamento dell'azienda agricola e provvista dei necessari servizi a quest'ultima inerenti. La costruzione, l'ampliamento e la ristrutturazione delle case e dei fabbricati rurali ove consentiti dal P.R.G.C. sono subordinate al rilascio della Concessione Edilizia da parte del Sindaco. Le case rurali sono soggette alle medesime norme igienico-edilizie previste per le abitazioni urbane secondo quanto stabilito dal Regolamento Edilizio e nel rispetto della Legislazione in materia; nel caso in cui i fabbricati siano identificati come insediamenti produttivi, per il rilascio della Concessione Edilizia (o, qualora sia ritenuto necessario, dell'Autorizzazione Edilizia) il parere della A.S.S. n. 4 "Medio Friuli" è rilasciato dal Nucleo per nuovi insediamenti produttivi del Dipartimento di Prevenzione.

Art. 12 - Impianti domestici di depurazione delle acque luride. Deflusso delle acque meteoriche.

Trattasi di argomenti compresi nel Regolamento di fognatura cui si deve fare espressamente riferimento nel rispetto della specifica normativa in materia (D. L.vo 152/1999 e Delibera del Comitato Interministeriale del 04/02/1977).

Art. 13 - Rifiuti solidi.

Anche in questo caso bisogna far riferimento allo specifico Regolamento dei rifiuti nel rispetto della specifica normativa in materia.

#### Art. 14 - Manutenzione delle case rurali - Difesa dagli insetti nocivi.

Ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 223 del T.U.L.L.SS. 27.7.1934 n°1265, il proprietario è obbligato a mantenere le case rurali nelle condizioni di abitabilità sancite dal regolamento edilizio comunale o, quando tali condizioni manchino, ad apporiarvi le opportune riparazioni o completamenti. Nel caso in cui il proprietario non provveda, il Sindaco ordina l'esecuzione dei lavori occorrenti eventualmente provvedendo d'ufficio, secondo le procedure stabilite dall'articolo di legge citato.

I conduttori di case rurali, in caso di infestazioni, debbono praticare a loro spese la lotta contro le mosche, le zanzare e altri insetti nocivi nelle stalle, nelle concimaie, nei depositi di materiali putrescibili, nei maceri o altri invasi d'acqua. Il Sindaco può inoltre, con apposita ordinanza, far eseguire opportune disinfestazioni.

Le spese relative, in caso di esecuzione d'ufficio, sono a carico degli inadempienti.

#### Art. 15 - Fabbricati rurali - Definizione e norme generali.

Per fabbricati rurali si intendono tutte le costruzioni connesse con l'attività produttiva agricola ed attigue all'abitazione e non (fienili, ricoveri per animali, concimaie, locali di deposito e conservazione). Nelle nuove costruzioni i suddetti fabbricati devono essere ubicati in un corpo di fabbricato separato da quello ad uso abitazione.

I luoghi di deposito e conservazione delle derrate alimentari devono essere asciutti, ben arieggiati, con pavimento impermeabile, difesi dall'umidità e dalla pioggia. Le aperture devono essere dotate di reticella di protezione per la difesa da roditori e insetti. E' vietato conservare nei luoghi di deposito e di conservazione delle derrate, anticrittogamici, insetticidi, erbicidi ed altri prodotti fitosanitari.

I fienili sopraelevati devono essere dotati di idonee ringhiere di protezione contro le cadute ed essere accessibili tramite scale fisse dotate di idonei parapetti e realizzate secondo quanto stabilito dal Regolamento edilizio.

I depositi di legname da ardere, paglia, fieno, fascine nonché di ogni altro materiale infiammabile o esplosivo vanno soggetti alle norme vigenti di prevenzione anti incendio. (D.M. 16.2.1982 e successive modificazioni ed integrazioni).

#### Art. 16 - Caratteristiche generali dei ricoveri per animali.

I ricoveri per animali, fermo restando l'obbligo del rispetto di quanto previsto dall'art. 54 del D.P.R. 303/56, devono essere sufficientemente arieggiati ed illuminati, approvvigionati di acqua potabile, dotati di idonei sistemi di smaltimento dei liquami e di protezione da insetti e roditori; devono essere inoltre agevolmente pulibili e disinfettabili.

I recinti all'aperto per gli allevamenti allo stato brado devono distare almeno 50 metri dalle zone residenziali e, quando non abbiano pavimento impermeabile, devono essere sistemati in modo da evitare il ristagno e la fuoriuscita dei liquami al fine di garantire l'igiene pubblica.

Tutte le stalle, le porcilaie ed altri locali adibiti al ricovero di bestiame devono poter usufruire di una presa d'acqua con relativa lancia per il lavaggio. La pulizia e/o il lavaggio devono essere fatti quotidianamente, soprattutto nel periodo estivo.

Per altri requisiti si rimanda all'art. 48 del vigente Regolamento Edilizio. Per i fabbricati di nuova costruzione, per cambio di destinazione d'uso, per cambio di specie allevata e/o per l'incremento dei capi allevati serve il parere dell'A.S.S. n°4 "Medio Friuli".

#### Art. 17 - Allevamenti zootecnici e concimaie.

La costruzione di allevamenti zootecnici e di concimaie è subordinata al parere dell'A.S.S. n°4 "Medio Friuli" ed al P.R.G.C. e relativo Regolamento Edilizio. Le concimaie devono essere realizzate nel rispetto dell'art. 54 del D.P.R. 303/1956. La capacità della concimaia (e dell'eventuale vasca di raccolta liquame) è determinata dal tipo di specie allevata, dal numero di capi allevati e dalla stabulazione adottata, in funzione della necessità di "maturazione" delle deiezioni; qualora la concimaia sia a cielo aperto, nel dimensionamento è necessario considerare anche il contributo relativo al colaticcio dovuto alle precipitazioni meteoriche.

#### Art. 18 - Svuotatura delle concimaie e trasporto dei liquami.

Nell'interno dell'abitato il trasporto dei liquami estratti dalle concimaie sarà consentito qualora non dia luogo a molestia per il vicinato. I carri per il trasporto delle materie di cui sopra devono essere costruiti e caricati in modo tale da non provocare disperdimenti.

Si rimanda comunque al rispetto del Regolamento di fognatura.

Art. 19 - Irrigazione a pioggia a scopo agricolo, concimazione e trattamento dei terreni.

L'irrigazione a pioggia a scopo agricolo è consentita con i mezzi necessari e compatibili con l'impianto pluvirriguo consortile. Le ali pluviali possono essere fisse o mobili.

Gli irrigatori installati lungo le ali pluviali o prospicienti le strade statali, provinciali e comunali devono essere con dispositivo a settore o con barriera antispruzzo in modo che il getto di acqua non invada la carreggiata stradale, lo stesso vale anche nei casi di irrigazione a scorrimento.

Sono comunque vietate irrigazioni agricole con acque contenenti sostanze tossiche non degradabili o tali da compromettere la salubrità dei prodotti coltivati. Coloro che, a scopo agricolo, eseguono operazioni colturali che prevedono il cospargimento del terreno con sostanze tossiche di qualunque natura, ad esclusione delle operazioni colturali di diserbo, disinfestazione o disinfezione dei terreni stessi, sono tenuti a segnalarle al pubblico, per tutto il tempo di sicurezza, con appositi cartelli recanti la dicitura: "terreno avvelenato"; in ogni caso nel corso di tali operazioni dovranno evitare l'insorgenza di qualsiasi inconveniente per gli abitanti delle case viciniori.

I terreni trattati con liquami od altro materiale organico, qualora si trovino ad una distanza inferiore a 150 metri da insediamenti civili, salvo comprovate avversità atmosferiche, dovranno essere sovvoltati entro la giornata stessa in cui sono state eseguite le operazioni di spandimento, per evitare che le esalazioni rechino disturbo alla popolazione. In ogni caso, anche quando i terreni trattati si trovino ad una distanza superiore ai 150 mt., qualora dovessero insorgere esalazioni che rechino disturbo alla popolazione, i terreni stessi dovranno essere sottovoltati entro la giornata in cui sono state eseguite le operazioni di spandimento.

Per quanto riguarda lo smaltimento e la distribuzione sul suolo si dovrà fare riferimento a quanto previsto dalle specifiche normative e al codice di buona pratica agricola, approvato col D.M. 19/04/1999.

Sanzione amministrativa: da lire 100.000 (€ 51,65) a lire 1.000.000 (€ 516,46).

Oblazione in via breve: lire 200.000 (€ 103,29).

#### **CAPO IV**

#### **FOSSI E CANALI PRIVATI - DISTANZE ALBERI - RAMI PROTESI E RADICI - SPIGOLATURE**

Art. 20 - Divieto di impedire il libero deflusso delle acque.

I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale le acque di fondi superiori non possono impedire in alcun modo il libero deflusso di dette acque anzi devono facilitare il naturale deflusso.

Sono pure vietate le piantagioni che abbiano ad inoltrarsi dentro i fossi ed i canali, in modo tale da restringere la sezione normale del deflusso delle acque e la esecuzione di qualunque altra opera, tale da recare danni ai terreni vicini od alle strade.

Sanzione amministrativa: da lire 100.000 (€ 51,65) a lire 1.000.000 (€ 516,46).

Oblazione in via breve: lire 200.000 (€ 103,29).

Art. 21 - Spurgo di fossi e canali.

Ai proprietari di terreni, soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati è fatto obbligo di provvedere a che tali fossi o canali vengano tenuti costantemente sgombri in maniera che, anche in caso di piogge continuate e quindi di piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini e delle eventuali vie contigue.

I fossi delle strade comunali, vicinali e rurali devono, a cura e spese dei frontisti, dei consortisti e dei proprietari limitrofi, essere spurgati una volta all'anno e, occorrendo, più volte. In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario, o di chi per esso, nel termine prescrittogli dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la contravvenzione accertata.

Sanzione amministrativa: da lire 100.000 (€ 51,65) a lire 1.000.000 (€ 516,46).

Oblazione in via breve: lire 200.000 (€ 103,29).

#### Art. 22 - Distanze per fossi, canali ed alberi.

Per lo scavo di fossi o canali presso il confine si deve osservare una distanza uguale alla profondità del fosso o del canale. Per lo scavo di fossi o canali presso i cigli stradali la distanza di cui sopra va misurata dal punto d'inizio della scarpata ovvero dalla base dell'opera di sostegno. Per la distanza degli alberi di alto fusto è necessario arretrarsi di almeno tre metri dalla linea di confine; per gli alberi di non alto fusto l'arretramento dovrà essere di almeno un metro e mezzo; per le viti, arbusti, siepi vive, ecc. dovrà rispettarsi un arretramento di almeno mezzo metro. Anche per le strade comunali, vicinali di uso pubblico ed interpoderali le distanze per gli alberi sono quelle previste nel comma precedente. Il Sindaco, sentito il parere dell'Ufficio di Vigilanza, può vietare la piantumazione di alberi o siepi in prossimità di incroci, curve o altri luoghi per i quali sia accertata la pericolosità per l'eventuale riduzione di visibilità. Sanzione amministrativa: da lire 100.000 (€ 51,65) a lire 1.000.000 (€ 516,46). Oblazione in via breve: lire 200.000 (€ 103,29).

#### Art. 23 - Recisione di rami protesi, radici e polloni.

I proprietari e/o i conduttori di fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere e danneggiare la strada ed a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale, vietando la libera visuale. Sono altresì obbligati ad asportare le ramaglie ed i polloni. In caso di inadempienza dei proprietari o di chi per esso, il Sindaco può far eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, fermo restando la sanzione amministrativa. Sanzione amministrativa: da lire 100.000 (€ 51,65) a lire 1.000.000 (€ 516,46). Oblazione in via breve: lire 200.000 (€ 103,29).

#### Art. 24 - Taglio piante.

Il patrimonio arboreo esistente dovrà essere conservato, curato e sviluppato con la piantumazione di essenze tipiche locali. E' ammessa la ceduzione periodica (dal 1 ottobre al 15 aprile) rispettando i turni stabiliti dalle prescrizioni di massima della polizia forestale. Qualora il materiale da tagliare superi i 100 q.li, è necessario provvedere alla denuncia all'Ispettorato Forestale tramite la stazione forestale competente. E' ammesso l'estirpo di ceppaie, non in formazioni boscate, che tuttavia, provocando un movimento di terra, deve essere autorizzato dal Comune sulla base della vigente normativa (L.R. 52 del 19.11.1991 e succ. modifiche e/o integrazioni). ZONA GALASSO: Rientrano in tale zona i boschi ed una fascia fino a 150 metri di distanza dalle acque pubbliche. Per bosco si intende una superficie alberata che ha le seguenti caratteristiche: superficie di almeno 1.000 mq.; la dimensione del lato minore di almeno 10 metri; le chiome degli alberi proiettate a terra, che coprono almeno il 20% della superficie considerata. Non sono considerati bosco i filari di alberi di larghezza inferiore a 10 metri, le piante nei giardini o nelle pertinenze delle abitazioni, i pioppeti industriali, le zone coltivate ad "alberi di Natale", le radure nei boschi con superficie superiore a 5000 mq.. L'estirpo di essenze arboree è soggetto ad autorizzazione ambientale da richiedere al Comune e, comunque, presuppone il reimpianto del doppio della superficie estirpata. Non sono ammesse operazioni che distruggono il bosco o lo deteriorino permanentemente. Qualora vengano effettuate operazioni di taglio periodico e di esbosco del legname si dovrà provvedere quanto prima ad ammuccchiare la ramaglia non utilizzata affinché non impedisca il transito su sentieri o strade, non vada a intasare ruscelli o linee di scolo delle acque. Sono fatti salvi altri regolamenti e norme in aree di particolare interesse paesaggistico.

#### Art. 25 - Aratura dei terreni.

I frontisti delle strade pubbliche vicinali ed altre di uso pubblico non possono arare i loro fondi sul lembo delle strade, ma devono formare lungo di esse un margine di rispetto per poter compiere le necessarie manovre, con macchine ed attrezzi agricoli senza danneggiare la sede stradale, le ripe ed i fossi. Nel caso in cui la strada sia dotata di banchina, fossato o scarpata in rilevato il rispetto della distanza dovrà essere tenuto da quest'ultimi. Detto margine per regola deve avere una profondità non inferiore a metri 1,00. Nei terreni ricadenti in zona di riordino fondiario, le lavorazioni agrarie non potranno essere eseguite oltre il centro dei pozzetti d'irrigazione. Comunque è fatto assoluto divieto di occupare anche parzialmente le strade durante la lavorazione dei terreni. Sanzione amministrativa: da lire 100.000 (€ 51,65) a lire 1.000.000 (€ 516,46). Oblazione in via breve: lire 200.000 (€ 103,29).

Art. 26 - Pulizia della sede stradale e manutenzione aree urbanizzate.

Nel caso in cui l'esecuzione dei lavori agricoli, anche nel rispetto delle cautele suggerite dall'ordinaria diligenza, comporti solamente l'imbrattamento oppure un modesto e temporaneo ingombro delle strade pubbliche o di uso pubblico, senza causare comunque il danneggiamento della sede stradale, al responsabile sarà applicata una sanzione amministrativa qualora non provveda immediatamente alla perfetta pulizia ed al ripristino delle condizioni di transitabilità della strada.

E' fatto assoluto divieto di piantumare essenze arboree di carattere intensivo, ad esclusione di parchi e giardini al servizio delle residenze e di coltivare essenze erbacee di qualunque specie in zone residenziali urbanizzate. Altresì è fatto obbligo di mantenere in modo decoroso le stesse zone residenziali (sfalcio periodico delle erbe, divieto di accatastamenti o depositi a cielo aperto, ecc.).

Sanzione amministrativa: da lire 100.000 (€ 51,65) a lire 1.000.000 (€ 516,46).

Oblazione in via breve: lire 200.000 (€ 103,29).

Art. 27 - Strade vicinali.

Tutte le strade vicinali, vicinali d'uso pubblico ed interpoderali dovranno essere tenute costantemente sgombre da qualsiasi ostacolo e mantenute integre per tutta la loro larghezza e comunque tali da consentire il transito di macchine agricole operatrici, mietitrebbie comprese. Le sanzioni previste si applicano a chi si è reso responsabile dell'ostruzione della strada. E' assolutamente vietato accedere o uscire dai terreni lateralmente.

Sanzione amministrativa: da lire 100.000 (€ 51,65) a lire 1.000.000 (€ 516,46).

Oblazione in via breve: lire 200.000 (€ 103,29).

Art. 28 - Divieto di ingresso in fondo altrui.

E' vietato entrare nei fondi altrui, salvo che esistano servitù di passaggio o si tratti di inseguire sciami di api o animali sfuggiti al proprietario o per motivi scientifici, di ricerca e di studio, e fatti salvi altri casi previsti per legge.

Articolo 28 bis:

E' altresì vietato provocare danni alle colture in atto ed in specie ai prati stabili con mezzi a motore; in particolare non deve in alcun modo essere danneggiata la cotica erbosa con moto da cross.

Sanzioni amministrative da euro 51,00 a euro 516,00.

Oblazione in via breve euro 102,00.

Art. 29 - Autorizzazione per interventi di miglioramento fondiario.

Per ogni intervento sul territorio da intendersi come miglioramento fondiario aziendale che comporti alterazioni della morfologia e della vegetazione esistente dovrà essere richiesta specifica autorizzazione al Sindaco.

Art. 30 - Spigolatura.

Senza il consenso del proprietario è vietato di spigolare, rastrellare e raspolare sui fondi di altri anche se spogliati interamente del raccolto. Salvo che il proprietario del fondo sia presente, il consenso di cui al precedente comma deve risultare da un atto scritto da esibirsi ad ogni richiesta degli agenti.

Sanzione amministrativa: da lire 100.000 (€ 51,65) a lire 1.000.000 (€ 516,46).

Oblazione in via breve: lire 200.000 (€ 103,29).

## CAPO V

### MALATTIE DELLE PIANTE E LOTTA CONTRO GLI INSETTI NOCIVI DELL'AGRICOLTURA.

Art. 31 - Difesa contro le malattie delle piante - Denuncia obbligatoria.

Per ciò che concerne la difesa contro le malattie delle piante deve essere eseguito quanto segue:

a) nella evenienza di comparsa di parassiti pericolosi e diffusibili o altri animali nocivi all'agricoltura, l'Autorità Comunale d'intesa con l'Osservatorio per le Malattie delle Piante competente per territorio, o con l'Ispettorato Provinciale per l'Agricoltura impartisce, di volta in volta, disposizioni che dovranno essere scrupolosamente rispettate dai proprietari dei fondi, dai coloni e da chiunque altro ne sia interessato, per sostenere la lotta contro tali parassiti in conformità della legge 18 giugno 1931 n°987 e successive modificazioni, contenente norme per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche;

b) salve le disposizioni dettate dalla predetta legge 18.6.1931 n°987 e quelle contenute nel regolamento per l'applicazione della legge stessa, approvato con R.D. 2.10.1933 n°1700, e modificate con R.D. 2.12.1937 n°2504, è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo, ai coloni e ad altri comunque interessati all'azienda, di denunciare all'Autorità Comunale, all'Osservatorio per le Malattie delle Piante, e all'Ispettorato Provinciale per l'Agricoltura, la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame o, comunque, di malattie o deperimenti che appaiono diffusibili o pericolosi, nonché di applicare contro di essi i rimedi e i mezzi di lotta che venissero all'uopo indicati.

Art. 32 - Divieto della vendita ambulante di piante e sementi.

Il commercio ambulante delle piante, parti di piante o di sementi destinate alle coltivazioni è disciplinato dalla normativa nazionale, regionale e locale vigente in materia. E' vietato trasportare e vendere piante o parti di piante esposte all'infestazione di malattie pericolose e diffusibili senza "Passaporto delle piante" rilasciato dall'Osservatorio per le Malattie delle Piante competente, quando previsto dalla normativa vigente.

Sanzione amministrativa: da lire 100.000 (€ 51,65) a lire 1.000.000 (€ 516,46).

Oblazione in via breve: lire 200.000 (€ 103,29).

## CAPO VI

### IMPIEGO DI PRODOTTI FITOSANITARI PER L'AGRICOLTURA

Art. 33 - Modalità d'uso dei Prodotti Fitosanitari.

Nel corso dei trattamenti con prodotti antiparassitari (anticrittogamici, insetticidi, acaricidi, diserbanti, ecc.) deve essere adottata ogni cautela per evitare che le miscele raggiungano edifici ed aree pubbliche e private, strade e colture attigue.

All'interno dei centri abitati, è vietato l'uso di un prodotto antiparassitario "Molto tossico", "Tossico", "Nocivo", (ex 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> classe). Nei casi in cui si manifestassero specifiche e dimostrabili necessità di ordine fitopatologico, in deroga a quanto sopra riportato, è consentito l'uso dei prodotti di ex 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> classe, comunicando preventivamente, almeno il giorno precedente, l'effettuazione dell'intervento all'Ufficio di Vigilanza Comunale ed ai proprietari limitrofi. Il trattamento deve essere eseguito in assenza di vento. L'erogazione di antiparassitari con atomizzatori e nebulizzatori è consentita solo a distanze superiori a 30 metri da abitazioni, edifici e luoghi pubblici e relative pertinenze. Al di sotto di detta distanza i trattamenti ai terreni ed alle colture agrarie possono essere effettuati solo con presidi classificabili nella 3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> classe tossicologica, prima delle ore 10 e dopo le ore 17 in assenza di vento, solo con l'impiego nei vigneti e frutteti, della lancia a mano, e nelle colture a terra (mais, soia) delle irroratrici a barra. La pressione dei suddetti mezzi deve essere regolata in modo da evitare qualsiasi fenomeno di dispersione o deriva, ed il getto delle lance deve essere indirizzato in direzione opposta all'abitato. Qualora, nonostante le cautele adottate, si verificasse uno sconfinamento di fitofarmaci in proprietà o su superfici altrui, l'utilizzatore deve comunicare immediatamente al confinante il tipo di prodotto utilizzato ed il relativo tempo di sicurezza. In aperta campagna il trattamento è consentito con tutti i prodotti antiparassitari nei limiti per cui il getto del mezzo meccanico non raggiunga persone, mezzi o beni transitanti lungo le strade. Qualora si ravvisi tale rischio, il trattamento deve essere temporaneamente interrotto. Durante il trattamento e per il tempo di sicurezza, soprattutto nei vigneti e nei frutteti, dovrà venire apposto il divieto di accesso alle aree trattate mediante apposito cartello recante la dicitura "Colture (o terreno) trattate con presidi sanitari". E' vietata la preparazione delle miscele antiparassitarie e lo scarico dei liquidi di lavaggio dei contenitori in prossimità di corsi d'acqua, pozzi o sorgenti, fossi, fontane, vie, piazze e pubbliche fognature. I trattamenti dei terreni e delle colture con presidi sanitari (diserbanti, insetticidi, acaricidi, fungicidi, geodisinfestanti ecc.) devono essere effettuati in calma di vento evitando le ore più calde della giornata. E' vietato abbandonare i contenitori vuoti dei presidi sanitari. I contenitori vuoti dei presidi sanitari devono essere smaltiti secondo la normativa vigente. Chiunque acquisti prodotti fitosanitari è responsabile dell'uso e della conservazione. Questi prodotti devono essere conservati in luogo chiuso a chiave, inaccessibile soprattutto ai bambini ed alle persone estranee all'azienda. Non devono inoltre essere immagazzinati con sostanze alimentari e mangimi.

L'uso di anticrittogamici, insetticidi, diserbanti, o di presidi sanitari per la difesa della piante e dei prodotti agricoli è regolato dal D.P.R. 1255/1968 e dal D.L.vo 194/1995.

Chi distribuisce tali prodotti è il solo responsabile di eventuali danni e persone, animali, colture, acque, ecc.; per l'uso di prodotti con tossicità di ex 1<sup>a</sup> classe, ora definiti "molto tossici-tossici" e di quelli di ex 2<sup>a</sup> classe, ora definiti "nocivi", è obbligatorio essere in possesso del tesserino di autorizzazione all'acquisto e all'impiego rilasciato dall'Ispettorato all'Agricoltura, dopo apposito esame.

Sanzione amministrativa: da lire 100.000 (€ 51,65) a lire 1.000.000 (€ 516,46).

Oblazione in via breve: lire 200.000 (€ 103,29).

Articolo 33 bis:

In campagna è vietato impiegare prodotti erbicidi su fossi, strade, capezzagne, boschi e boschette, ad eccezione di applicazioni mirate e selettive contro particolari essenze infestanti (es.: rovi).

Sanzioni amministrative da euro 51,00 a euro 516,00.

Oblazione in via breve euro 102,00.

Art. 34 - Impiego di presidi sanitari con mezzi aerei - Autorizzazione.

L'impiego di mezzi aerei per i trattamenti antiparassitari deve essere autorizzato, su istruttoria tecnica del Settore Igiene Pubblica dell'A.S.S. n. 4 "Medio Friuli" sulla base delle norme amministrative impartite dalla Regione sentite le Autorità Agricole Locali, caso per caso, ed in base a specifiche esigenze.

Art. 35 - Attività agricole biologiche.

Il proprietario e/o il conduttore di terreni coltivati con mezzi biologici devono dare pubblicità al tipo particolare di coltivazione in atto apponendo cartelli nei quali sia riportata la scritta "coltura biologica" o, se del caso, "suolo trattato biologicamente". Tutto ciò affinché vengano adottate, da coloro che usassero prodotti fitosanitari alle colture e/o ai terreni limitrofi, tutte le cautele per evitare sconfinamenti dei prodotti stessi.

## CAPO VII

### MALATTIE DEL BESTIAME

Art. 36 - Obbligo di denuncia.

I proprietari o detentori degli animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare al Sindaco ed al Veterinario dell'A.S.S. n°4 "Medio Friuli" competente per territorio qualunque caso di malattia infettiva o diffusiva degli animali o sospetta di esserlo, compresa fra quelle indicate nell'art. 1 del regolamento di polizia veterinaria 8.2.1954 n°320 e successive modificazioni ed integrazioni e nella circolare n°55 in data 5.6.1954 dell'Alto Commissario per l'Igiene e la Sanità.

Art. 37 - Isolamento per malattie contagiose.

Nel caso di malattia infettiva o diffusiva, anche prima dell'intervento dell'Autorità sanitaria a cui fu fatta la denuncia, il proprietario o conduttore degli animali infetti o sospetti di esserlo dovrà provvedere al loro isolamento, evitando specialmente la comunanza a mezzo degli abbeveratoi dei corsi d'acqua. I proprietari ed i conduttori degli animali infetti o sospetti di esserlo, dovranno uniformarsi a tutte le disposizioni che verranno impartite dalla competente autorità.

Sanzione amministrativa: da lire 100.000 (€ 51,65) a lire 1.000.000 (€ 516,46).

Oblazione in via breve: lire 200.000 (€ 103,29).

Art. 38 - Trattamento delle spoglie animali.

Il trattamento delle spoglie animali deve avvenire in conformità alle disposizioni del D.L.vo 30.12.1992 n°508, osservando le prescrizioni impartite Dipartimento di Prevenzione – Servizi Veterinari e Unità Operativa di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda per i Servizi Sanitari territorialmente competente.  
Sanzione amministrativa: da lire 100.000 (€ 51,65) a lire 1.000.000 (€ 516,46).  
Oblazione in via breve: lire 200.000 (€ 103,29).

#### Art. 39 - Igiene delle stalle.

Il bestiame deve essere tenuto in stalle sufficientemente aerate, in buono stato di costruzione e intonacate. Il bestiame deve essere tenuto pulito, non inzaccherato di sterco od altre materie. E' vietato tenere il pollaio nelle stalle.  
Sanzione amministrativa: da lire 100.000 (€ 51,65) a lire 1.000.000 (€ 516,46).  
Oblazione in via breve: lire 200.000 (€ 103,29).

#### Art. 40 - Impiego di mangimi medicati.

L'allevatore deve comunicare ai Servizi Veterinari dell'A.S.S., competente per il territorio dove si trova l'allevamento, l'inizio del trattamento con coccidiostatici entro e non oltre 48 ore dall'inizio del trattamento e con le altre sostanze medicamentose secondo la specifica legislazione in materia.  
La disposizione del precedente comma non si applica agli allevatori di animali per uso familiare.

#### Art. 41 - Animali randagi.

E' vietato lasciare animali liberi ed incustoditi fuori dalle recinzioni di proprietà.  
La presenza di animali randagi, nel territorio comunale, deve essere segnalata immediatamente agli uffici di Vigilanza.

### CAPO VIII

#### RISPETTO DELLA SICUREZZA E DELLA TRANQUILLITA' ALTRUI

#### Art. 42 - Colture agrarie - Limitazioni.

Ciascun proprietario di terreni può usare dei suoi beni per quelle colture e quegli allevamenti di bestiame che riterrà più utili, purché la sua attività non costituisca pericolo od incomodo per i vicini e siano osservate le particolari norme di legge dettate per speciali colture. Quando si renda necessario per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, il Sindaco avrà facoltà di imporre con ordinanze opportune modalità e limiti negli allevamenti del bestiame e nelle colture e di ordinare in caso di inadempienza la cessazione attività secondo le modalità previste nel presente regolamento.  
Sanzione amministrativa: da lire 100.000 (€ 51,65) a lire 1.000.000 (€ 516,46).  
Oblazione in via breve: lire 200.000 (€ 103,29).

#### Art. 43 - Accensione di fuochi.

In tutto il territorio comunale è vietato accendere fuochi per lo smaltimento di ogni tipo di rifiuti.  
L'accensione di fuochi è ammessa solo ai fini agronomici per disinfezione e/o disinfestazione dei terreni e dei residui di colture. Nel bruciare erbe, stoppie e simili, particolarmente in vicinanza di altre proprietà private o di vie pubbliche, dovranno usarsi precauzioni necessarie ad evitare danni o disturbi. Nel bruciare le stoppie ed i resti di potatura nei campi e nei boschi dovrà essere rispettata una congrua distanza dalle case, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di biada, di paglia, di fieno, di foraggio e da qualsiasi altro deposito di materie infiammabili o combustibili.  
Anche quando è stato acceso il fuoco nei modi e con le precauzioni suindicate devono essere adottate le cautele necessarie a difesa delle proprietà altrui e chi ha acceso il fuoco deve assistere di persona e col numero occorrente di persone fino a quando il fuoco sia spento. E' fatto assoluto divieto di bruciare rovi, sterpaglie e/o erbe infestanti nei fossi o in prossimità dei medesimi.  
Sanzione amministrativa: da lire 100.000 (€ 51,65) a lire 1.000.000 (€ 516,46).

Oblazione in via breve: lire 200.000 (€ 103,29).

Art. 44 - Decoro delle aree private.

Al fine di tutelare il decoro nelle aree private è fatto divieto di abbandonare rifiuti di qualsiasi origine, compresi materiali meccanici, rimorchi ed attrezzature inutilizzabili, di accatastare e fare depositi di prodotti o materiali agricoli vari in modo disordinato (legname, balle di paglia e fieno, silos mais, ecc.).

Sanzione amministrativa: da lire 100.000 (€ 51,65) a lire 1.000.000 (€ 516,46).

Oblazione in via breve: lire 200.000 (€ 103,29).

## CAPO IX

### PENALITA'

Art. 45 - Accertamenti delle contravvenzioni.

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli Ufficiali ed Agenti di P.G. e più particolarmente dagli Agenti di Polizia Municipale, del Consorzio per le strade vicinali di uso pubblico e da altri Consorzi competenti. Quando il reato è previsto dal codice penale non è ammessa la sanzione amministrativa, anche se tale sanzione fosse genericamente indicata in calce all'articolo che tratta la infrazione rilevata ed è obbligatorio il rapporto alla Magistratura a sensi dell'art. 347 del codice di procedura penale.

Ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n°267/2000 viene stabilito che le sanzioni amministrative del presente Regolamento saranno calcolate in base al minimo edittale di lire 100.000 (€ 51,56) ed al massimo di lire 1.000.000 (€ 516,46).

La sanzione amministrativa, in tutti i casi in cui è prevista, in caso di recidiva, nell'inosservanza delle disposizioni sarà raddoppiata.

Art. 46 - Rimessa in pristino ed esecuzione di ufficio.

Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Sindaco può ordinare la rimessa in pristino e disporre, ai sensi e con le modalità di cui alla Legge 8.6.1990 n°142 e successive modificazioni, l'esecuzione d'ufficio a spese degli interessati.

Art. 47 - Inesecuzione di ordinanza.

Chiunque non ottemperi alle ordinanze emanate dal Sindaco a norma della Legge 142/90 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi i casi previsti dall'art. 650 del codice di procedura penale o da altre leggi e regolamenti generali e speciali, è punito con sanzione amministrativa: da lire 100.000 (€ 51,65) a lire 1.000.000 (€ 516,46).

Oblazione in via breve: lire 200.000 (€ 103,29).

Art. 48 - Oblazione contestuale.

Ai sensi della Legge 142/90 e successive modificazioni ed integrazioni, le contravvenzioni alle disposizioni del presente regolamento nei casi in cui la conciliazione è ammessa, possono essere conciliate o all'atto della contestazione mediante versamento all'Agente operante, sempre che del fatto contravvenzionale non sia derivato danno a terzi o al Comune, o mediante versamento entro 60 giorni dalla contravvenzione stessa tramite conto corrente intestato al Servizio di Polizia Municipale. Nel caso di versamento contestuale all'Agente, questi rilascerà regolare ricevuta indicante anche nella matrice le generalità del contravventore e il titolo della contravvenzione.

Art. 49 - Oblazione in sede amministrativa.

Nel caso in cui non abbia avuto luogo l'oblazione a termini dell'articolo precedente e la contravvenzione sia stata contestata personalmente al trasgressore, questi ai sensi della Legge 142/90 e successive modificazioni ed integrazioni, può chiedere, entro 10 giorni dalla contestazione, che la somma da pagarsi a titolo di oblazione sia determinata dal

Sindaco entro i limiti minimo e massimo della sanzione stabilita dal presente regolamento. Se la contravvenzione non è stata contestata personalmente il verbale di accertamento è notificato al trasgressore con l'avvertenza che egli può presentarsi entro 10 giorni dalla notificazione innanzi al Sindaco o presso l'Ufficio appositamente delegato per fare domande di oblazione ai sensi del comma precedente.

Art. 50 - Risarcimento danni.

Qualora il fatto contravvenzionale abbia arrecato danni ai terzi, l'Autorità Comunale, sentito il danneggiato, che può essere invitato a comparire assieme al contravventore, può respingere la domanda di oblazione se il contravventore non aderisca alle eque richieste avanzate dal danneggiato. Nel caso che il fatto contravvenzionale abbia arrecato danno al Comune, l'Autorità comunale può subordinare l'accettazione della oblazione alla condizione che il contravventore elimini, in un termine da prefiggersi, le conseguenze della trasgressione e lo stato di fatto che la costituisce.

Art. 51 - Sequestro e custodia di mezzi e materiali che abbiano causato infrazioni.

I Funzionari e gli agenti all'atto di accertare l'infrazione, procedono al sequestro degli oggetti che siano comunque serviti a commettere l'infrazione o che ne siano il prodotto, ai sensi della Legge 24.11.1981 n°689. Detti oggetti saranno conservati nei locali comunali fino a che non sia rimesso il verbale di contravvenzione alla competente Autorità, nel qual caso le cose sequestrate saranno poste a disposizione dell'Autorità medesima, che al riguardo emanerà i provvedimenti del caso. Qualora il contravventore addivenga alla conciliazione immediata o successivamente in sede amministrativa le cose sequestrate potranno essergli restituite previo pagamento delle spese incontrate dalla Amministrazione e dei diritti di deposito. Per le merci deperibili e che non possono conservarsi, può essere sempre richiesta al Pretore l'autorizzazione alla vendita immediata, e dove questa non possa aver luogo la merce sequestrata verrà devoluta a favore di Istituti di beneficenza. Le merci deperite o in via di deperimento saranno distrutte. Le somme ricavate dalla vendita saranno restituite al contravventore previa detrazione delle spese e dei diritti spettanti al Comune, salva diversa disposizione dell'Autorità competente.

Art. 52 - Procedimento ingiuntivo.

Ai sensi della Legge n°689 del 24.11.1981, qualora il contravventore non si sia presentato nel termine prescritto ovvero, pur essendosi presentato, non abbia fatto domanda di oblazione, o questa sia stata respinta, sarà emessa ordinanza ingiuntiva di pagamento, cui dovrà far seguito, in caso di mancato pagamento, la procedura coattiva. Tale disposizione si applica anche nel caso in cui il contravventore non abbia pagato la somma fissata dal Sindaco a titolo di oblazione.

Art. 53 - Sospensione delle licenze

Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, al contravventore, in possesso di una concessione od autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della concessione o della autorizzazione nei seguenti casi:

- a) per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina attività specifica del concessionario;
- b) per la mancata esecuzione delle opere di rimozione, riparazione o ripristino, conseguenti al fatto contravvenzionale;
- c) per morosità nel pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.

La sospensione può avere una durata massima di gg. 30. Essa si protrarrà fino a quando non si sia adempiuto da parte del contravventore agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa fu inflitta.

## CAPO X

### DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 54 - Entrata in vigore del regolamento.

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla scadenza della seconda pubblicazione all'Albo pretorio del Comune ed abroga tutti i regolamenti, le ordinanze e le consuetudini riguardanti le materie contemplate nel regolamento medesimo od in contrasto con lo stesso.